

## **Permesso/Attestato di soggiorno per stranieri**

### **Descrizione breve**

Con il Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei Cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

### **A chi è rivolto il servizio**

---

A tutti i cittadini dell'Unione Europea

### **Descrizione**

---

Con il Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei Cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Soggiorno fino a 3 mesi: i cittadini dei paesi dell'Unione Europea hanno diritto di ingresso nel territorio Italiano e possono soggiornarvi per un periodo non superiore a 3 mesi senza alcuna condizione o formalità. E' sufficiente il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza.

Soggiorno superiore a 3 mesi: il diritto al soggiorno in Italia per un periodo superiore a 3 mesi è riconosciuto al Cittadino Comunitario solo se sussiste uno dei seguenti requisiti:

- è un lavoratore dipendente o autonomo in Italia
- dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non essere un onere a carico dello Stato e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
- è uno studente iscritto presso un istituto di istruzione riconosciuto e dispone di risorse economiche sufficienti e di assicurazione sanitaria come al punto precedente
- è un familiare che accompagna o raggiunge un Cittadino Comunitario che ha diritto a soggiornare. A tal fine per familiare si intende:
  - il coniuge
  - i figli del cittadino UE o del coniuge (purché a loro carico se di età superiore a 21 anni)
  - i genitori o i nonni del cittadino UE o del coniuge, purchè a loro carico

In questi casi il cittadino dell'Unione deve richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe del

Comune dove intende stabilirsi. Per l'iscrizione anagrafica è necessario presentare idonea documentazione atta a dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti. Depositata la domanda ed i documenti necessari, l'Ufficiale d'Anagrafe rilascerà apposita ricevuta. In un secondo momento, verificata la sussistenza dei requisiti previsti e concluso il procedimento, verrà rilasciato apposita certificazione attestante la residenza e la regolarità del soggiorno.

Dopo aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni in Italia, i Cittadini Comunitari acquistano il diritto al soggiorno permanente. Questa condizione è certificata, previa documentata richiesta dell'interessato, da un attestato rilasciato dal Comune di residenza.

### **Tempi e scadenze**

---

Viene rilasciato entro 30 giorni ed è valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007

### **Costi**

---

- 1 Marca da Bollo da 16,00€ per la richiesta
- 1 Marca da Bollo da 16,00€ e 0,60€ per i diritti di segreteria